

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 24 del 2 Luglio 2016

1. DIPENDENTI PUBBLICI - Pubblicato il decreto che apporta modifiche in materia di licenziamento disciplinare

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016, il **Decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116**, recante "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, **in materia di licenziamento disciplinare**".

Nello specifico, il decreto interviene sulla disciplina prevista dall'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165 del 2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) per la fattispecie di illecito disciplinare denominata "**falsa attestazione della presenza in servizio**". Questa fattispecie di illecito disciplinare comprende adesso anche quella realizzata attraverso l'**alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze**.

Al dipendente colto in flagrante:

- sarà applicata la **sospensione cautelare entro 48 ore** e
- attivato il **procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni**.

E', inoltre, prevista la **responsabilità disciplinare del dirigente** (o **del responsabile del servizio**) nel caso in cui egli abbia avuto notizia dell'illecito e non si sia attivato senza giustificato motivo: dell'omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare sarà data notizia all'Autorità giudiziaria.

Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato.

In particolare:

- è stato precisato che la fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio comprende anche quella realizzata mediante l'**alterazione dei sistemi di rilevamento**;
- è stato garantito al dipendente il diritto alla **percezione di un assegno alimentare** - nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti - durante il periodo di sospensione cautelare dal lavoro;
- al fine di garantire un'opportuna scansione temporale delle diverse fasi del procedimento e per assicurare idonee garanzie di contraddittorio a difesa del dipendente, è stato previsto che con il provvedimento di sospensione si procede anche alla **contestuale contestazione dell'addebito** e alla **convocazione del dipendente** dinanzi all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- il dipendente sarà convocato per il contraddittorio con preavviso di almeno 15 giorni e potrà farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale;
- nei casi in cui il dirigente abbia avuto notizia dell'illecito e non si sia attivato senza giustificato motivo è prevista la responsabilità per omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare e ne viene data notizia all'Autorità giudiziaria.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 116/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 165/2001 clicca qui.](#)

2. START-UP INNOVATIVE - Nuove specifiche tecniche per il deposito degli atti costitutivi e statuti

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, il **decreto direttoriale del 1° luglio 2016** con il quale sono state approvate le **specifiche tecniche** del formato elettronico elaborabile del **modello tipizzato di costituzione di Start-up innovative**, aventi forma di società a responsabilità limitata, secondo il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016.

Le specifiche tecniche consentono la predisposizione di atti costitutivi e statuti in formato elaborabile XML.

Gli atti costitutivi e gli statuti devono essere redatti e sottoscritti con **firma digitale**, avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it.

L'atto è previamente **registrato fiscalmente**, avvalendosi della funzionalità "registrazione" presente nella piattaforma della disciplina di autoliquidazione fiscale degli atti, proprio al fine di attuare la procedura di autoliquidazione delle imposte. La parte contraente inserisce tutti i dati necessari per la registrazione dell'atto, compilando l'apposito modello e lo sottoscrive digitalmente.

La piattaforma provvede a trasmettere, mediante posta elettronica certificata dedicata, al competente ufficio delle entrate, il modello sottoscritto, l'atto costitutivo e gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta di pagamento. L'ufficio delle entrate tramite posta elettronica certificata trasmette all'indirizzo dedicato la liquidazione finale e gli estremi di registrazione.

Effettuata la registrazione la piattaforma integra automaticamente gli estremi di registrazione nel file pratica.

Successivamente, l'atto costitutivo e lo statuto, provvisti degli estremi di registrazione dovranno essere trasmessi, tramite una **pratica di comunicazione unica**, all'ufficio del Registro delle imprese competente per territorio. L'ufficio del Registro delle imprese ricevente **protocolla automaticamente la pratica** e avvia la verifica dei requisiti.

In caso di esito positivo l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella **sezione ordinaria** del Registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva "*start-up costituita a norma dell'articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale*". Tale dicitura verrà tolta dall'ufficio al momento dell'iscrizione nell'apposita **sezione speciale**.

La mancata iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese comporta il rifiuto dell'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2189 del Codice civile.

Al fine di consentire alle softwarehouse di adeguare i propri programmi alle nuove specifiche tecniche, le disposizioni contenute nel decreto acquistano efficacia il **20 luglio 2016**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento delle Start up innovative e per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca qui.](#)

3. START-UP INNOVATIVE - Dal Ministero chiarimenti sulla modalità di costituzione

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato la **circolare n. 3691/C del 1° luglio 2016**, recante "*Decreto ministeriale 17 febbraio 2016 e decreto direttoriale 1° luglio 2016. Modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata start-up innovative a norma del comma 10-bis dell'articolo 4 del D.L. n. 3 del 2015, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33*".

In deroga a quanto stabilito dalle norme del Codice civile, il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto del 17 febbraio 2016 si è limitato a predisporre un **modello standard** di atto costitutivo e statuto di società a responsabilità limitata, finalizzato alla costituzione della Start-up.

Il Ministero ha chiarito preliminarmente che il procedimento introdotto dal comma 10-bis, dell'art. 4 del D.L. n. 3 del 2015, convertito dalla L. n. 33 del 2015, è percorribile **facoltativamente e in via alternativa rispetto a quello ordinariamente previsto dal Codice civile**. Pertanto, le Camere di Commercio potranno continuare a iscrivere in sezione ordinaria e speciale, Start-up, costituite nella forma di società a responsabilità limitata a norma dell'art. 2463 del Codice civile, con atto pubblico.

Il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016 ha, dunque, **regolato esclusivamente il modello standard alternativo**, tracciando in via generale, le modalità di deposito e conseguente iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese.

Per un raccordo tra le norme codicistiche e la disciplina del citato comma 10-bis si è reso necessario:

- richiedere alle parti costituenti importanti **oneri formali** a cui attenersi tra cui quello della sottoscrizione elettronica, a norma dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (*Codice dell'amministrazione digitale - CAD*), da parte di ciascun contraente (o da parte dell'unico sottoscrittore, nel caso di S.r.l. unipersonale) da apporre sul documento elettronico formato ai sensi degli articoli 20 e seguenti del CAD;

- continuare a predisporre i **controlli da parte degli uffici** ai fini dell'iscrizione in sezione ordinaria che, nonostante l'originalità delle modalità di costituzione della S.r.l., non perde la sua efficacia costitutiva.

Il decreto ministeriale individua nell'articolo 2 tutti i controlli che devono essere svolti dall'ufficio del Registro delle imprese all'atto dell'iscrizione nella sezione ordinaria della S.r.l. Start-up costituita sulla base del modello standard.

Infine il Ministero, nella circolare si occupa della modalità di **iscrizione provvisoria** dell'atto costitutivo nella sezione ordinaria che perdura sino a che l'ufficio non verifica definitivamente l'esistenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo 25 del D.L. n. 179 del 2012, che qualificano la Start-up, e non provveda all'iscrizione della stessa in sezione speciale.

Effettuata l'iscrizione in sezione speciale, si consolida anche quella in sezione ordinaria e viene meno la cautela nei confronti del mercato dell'indicazione della iscrizione provvisoria.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento delle Start up innovative e per scaricare il testo della nuova circolare clicca qui.](#)

4. SRL - Capitale sociale - Diritto di opzione - Versamento dei conferimenti - Trasferimento delle partecipazioni - Nuove massime del Notariato milanese

La Commissione per l'elaborazione dei principi uniformi in tema di società, istituita dal Consiglio notarile di Milano ha recentemente elaborato **dodici nuove massime in tema di Srl**. Si tratta delle massime che vanno **dal numero 148 al 159**, tutte datate **17 maggio 2016**.

Diversi gli argomenti trattati:

- **Versamento dei conferimenti in denaro** in sede di costituzione di s.r.l. (art. 2464, comma 4, c.c.) (**n. 148**);
- Requisiti e **cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori** di s.r.l. (artt. 2475, 2382 e 2387 c.c.) (**n. 149**);
- **Riserva esclusiva di competenze gestorie** a favore degli amministratori di s.r.l. (artt. 2380-bis, 2463, comma 2, n. 7, 2475 e 2479 c.c.) (**n. 150**);
- **Recesso** in presenza di una clausola di mero gradimento nelle s.r.l. (art. 2469, comma 2, c.c.) (**n. 151**);
- Divieto temporaneo di **trasferimento delle partecipazioni** di s.r.l. (art. 2469, comma 2, c.c.) (**n. 152**);
- **Riscattabilità delle quote** della s.r.l. (artt. 2469 e 2473-bis c.c.) (**n. 153**);
- **Diritto di opzione più che proporzionale** nelle s.r.l. (artt. 2481-bis e 2468, comma 3, c.c.) (**n. 154**);
- Diritto all'**aumento gratuito più che proporzionale** nelle s.r.l. (artt. 2481-ter e 2468, comma 3, c.c.) (**n. 155**);
- Contenuto della clausola che consente alla maggioranza di **escludere o limitare il diritto di opzione** nelle s.r.l. (artt. 2481-bis c.c.) (**n. 156**);
- Circolazione del **diritto di opzione e disciplina della prelazione sull'inputato** nelle s.r.l. (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.) (**n. 157**);
- Introduzione della clausola che consente alla maggioranza di **escludere o limitare il diritto di opzione** nelle s.r.l. (artt. 2481-bis, comma 1, e 2479-bis, comma 3, c.c.) (**n. 158**);
- Deliberazione di **aumento gratuito non proporzionale** nella s.r.l. (art. 2481-ter c.c.) (**n. 159**).

LINK:

[Per scaricare il testo delle nuove massime dalla n. 148 alla n. 159 clicca qui.](#)

5. BANCHE E PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI - Pubblicata la L. n. 119/2016 di conversione del D.L. n. 59/2016 che apporta modifiche alla legge fallimentare e al processo civile - Istituito il Registro delle procedure esecutive e concorsuali

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio giugno 2016, la **Legge 30 giugno 2016, n. 119**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione**".

La legge, **in vigore dal 3 luglio 2016**, oltre a disporre misure per il rimborso degli investitori nelle quattro banche poste in risoluzione nel novembre 2015, introduce:

- a) *nuove forme di garanzie non possessorie ed escutibili in via stragiudiziale;*
- b) *modifiche alle disposizioni del codice di procedura civile in tema di espropriazione forzata;*

- c) alcune modifiche alla legge fallimentare;
- d) un registro informatico delle procedure esecutive e concorsuali;
- e) nuove norme che riguardano la tenuta dell'Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati (sostituito l'art. 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368).

Con riguardo alle **procedure concorsuali** l'articolo 6 della legge:

- a) introduce la possibilità di **utilizzare le tecnologie telematiche** per lo svolgimento delle udienze e per le adunanze dei creditori;
- b) dispone la **revoca del curatore** in caso di mancato rispetto dell'obbligo di presentazione del progetto di ripartizione delle somme disponibili e
- c) attribuisce agli organi della procedura la facoltà di accedere **con modalità telematiche** alle informazioni contenute nelle banche dati delle amministrazioni ai fini del recupero o della cessione dei crediti, anche in mancanza di titolo esecutivo nei confronti del debitore.

In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato potrà stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.

Con lo scopo di favorire la creazione di un mercato dei crediti deteriorati, all'art. 3 viene disposta la istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un "**Registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi**" volto a rendere pubbliche:

- a) le procedure di espropriazione forzata immobiliare;
- b) le procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa;
- c) i procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e ai piani di risanamento, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel Registro delle imprese;
- d) le procedure di amministrazione straordinaria;
- e) le procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge n. 3/2012.

Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

6. RINNOVABILI DIVERSE DAL FOTOVOLTAICO - Pubblicato il decreto che stanZIA 400 milioni all'anno di incentivi - On line il portale per inoltrare le richieste di accesso

In vigore dal 30 giugno 2016 il **decreto 23 giugno 2016** a firma dei Ministri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, delle Politiche agricole alimentari e forestali, recante disposizioni in materia di "**Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico**", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016.

Il decreto ha la finalità di **sostenere la produzione di energia elettrica** da impianti alimentati da fonti rinnovabili, **diverse da quella solare fotovoltaica**, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti nella Strategia energetica nazionale ed il graduale adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente.

L'accettazione di richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione cessa decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:

- a) il **1° dicembre 2016**, ovvero, per gli impianti di cui all'art. 4, comma 3, il 1° dicembre 2017;
- b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 27, comma 2 (art. 3).

Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti **richiede al GSE (Gestore Servizi Energetici) l'iscrizione al registro informatico** relativo alla fonte e tipologia di appartenenza dell'impianto.

Il GSE pubblica un bando **entro il 20 agosto 2016**. Il bando viene pubblicato dieci giorni prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di partecipazione, fissato in sessanta giorni (art. 9).

Le **richieste di accesso** agli incentivi **devono essere presentate esclusivamente per via telematica**, a pena di inammissibilità, mediante l'applicazione informatica denominata "**Portale FER-E**", già in uso per le richieste di incentivo ai sensi del D.M. 6 luglio 2012.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più dal sito della GSE e accedere al portale dedicato clicca qui.](#)

7. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Dall'Authority della Privacy una Guida informativa sul nuovo regolamento UE

Quali sono le principali novità contenute nel nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali? Quali garanzie e diritti introduce per i cittadini? Quali responsabilità e semplificazioni sono previste per imprese ed enti?

A queste e ad altre domande risponde la **Guida** predisposta dal Garante per la protezione dei dati personali, che **illustra in chiave divulgativa le significative innovazioni previste dal nuovo** Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, entrato in vigore lo scorso 24 maggio e che sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati dell'Unione europea a partire **dal 25 maggio 2018**.

Il diritto all'oblio e quello alla portabilità dei dati, la nuova figura del Responsabile della protezione dei dati, l'obbligo di comunicare le violazioni e gli attacchi informatici subiti, i limiti alla profilazione delle persone: sono alcuni degli aspetti trattati nell'opuscolo on line messo a punto dal Garante.

La guida evidenzia come il regolamento europeo sia finalizzato a rispondere alle sfide poste dagli sviluppi tecnologiche e dai nuovi modelli di crescita economica, tenendo conto delle esigenze di tutela dei dati personali sempre più avvertite dai cittadini del Paesi dell'Unione europea.

La guida, che inaugura una serie di iniziative informative che il Garante metterà in campo per spiegare la portata del Regolamento.

LINK:

[Per scaricare il testo della Guida clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento 2016/679/UE clicca qui.](#)

8. PIANO NAZIONALE BANDA ULTRALARGA - Via libera da parte della Commissione europea

La Commissione europea, in data 30 giugno 2016, ha finalmente dato il via libera al piano nazionale banda ultralarga per il periodo 2016-2022, adottato dal Governo italiano a marzo 2016.

La Commissione ha ritenuto la strategia italiana, che prevede l'impiego di circa quattro miliardi di euro di fondi pubblici, compatibile con le regole dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e in particolare con gli Orientamenti sugli aiuti alla banda larga del 2013.

Secondo la Commissione, difatti:

- la strategia è in linea con gli obiettivi del mercato unico digitale e porterà la banda larga ad alta velocità in aree in cui non è disponibile, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di estendere la **copertura della banda ultralarga all'85% della popolazione**, con una connettività di almeno 100 Mbps;
- il finanziamento pubblico previsto, riguardando le sole aree a fallimento di mercato (c.d. "aree bianche"), non escluderà gli investimenti privati;
- la strategia **promuoverà l'utilizzo delle infrastrutture esistenti** (grazie alla creazione del Sistema informativo nazionale federato delle Infrastrutture) e stimolerà la concorrenza tra operatori e al livello del mercato al dettaglio attraverso la realizzazione di un'infrastruttura di rete aperta a tutti gli operatori interessati con punti di interconnessione neutrali;
- l'infrastruttura realizzata **resterà di proprietà pubblica**, mentre la sua gestione sarà affidata ad un concessionario che dovrà garantire l'accesso non discriminatorio da parte degli altri operatori;
- la concessione degli aiuti avverrà mediante **gare di appalto aperte conformi alle regole europee e nazionali** in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

Sulla base di tali valutazioni la Commissione ha concluso che la strategia italiana porterà la banda larga ad alta velocità in aree in cui al momento non è disponibile nessuna rete NGA, senza falsare la concorrenza. Con l'approvazione da parte della Commissione l'attuazione del piano potrà ora effettivamente partire con la

pubblicazione dei bandi di gara (il primo è già stato pubblicato a giugno 2016) e l'avvio dei lavori per la realizzazione della rete a banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato.

LINK:

[Per scaricare il testo del Comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sui Piani Nazionali della banda ultralarga e della crescita digitale clicca qui.](#)

9. PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO (PAT) - La data di avvio slitta al 1° gennaio 2017

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2016, il **decreto legge 30 giugno 2016, n. 117**, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico".

Il decreto-legge, in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione, prevede la proroga di sei mesi, dal 1° luglio 2016 **al 1° gennaio 2017**, della decorrenza dell'obbligo della sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti.

Il decreto, che consta di 2 articoli, si è reso necessario – come si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2016 - per **garantire la continuità del processo amministrativo**.

L'operatività di suddetta modalità telematica imporrebbe infatti l'adeguamento di alcune norme del Codice del Processo Amministrativo (CPA) e delle relative norme di attuazione onde evitare disservizi, in particolare in materia di autentica di attestazione di conformità all'originale cartaceo delle copie informatiche depositate telematicamente.

La grande novità del PAT rende inoltre opportuno - continua il comunicato - un **prolungamento del periodo di sperimentazione**, che consenta di meglio testarne le criticità, assicurandone un avvio ordinato e funzionale.

Si ricorda che il Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico sono state dettate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2016, n. 40.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 117/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.P.C.M. n. 40/2016 clicca qui.](#)

10. FIRME ELETTRONICHE NELL'UNIONE EUROPEA - In vigore dal 1° luglio il Regolamento eIDAS

Dal **1° luglio 2016** ha piena efficacia il **Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo n. 910 del 23 luglio 2014** (c.d. "Regolamento eIDAS" - *electronic IDentification Authentication and Signature*) in materia di identificazione e firma elettronica, nonché di servizi fiduciari per le transazioni elettroniche.

In particolare, il regolamento prevede il **mutuo riconoscimento dei sistemi di identificazione elettronica** forniti ai cittadini e alle aziende da parte di ciascuno Stato membro.

Il regolamento mira a **rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche** nel mercato interno, fornendo una base comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e autorità pubbliche, in modo da migliorare l'efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell'eBusiness e del commercio elettronico, nell'Unione europea.

Il regolamento fissa le condizioni in base alle quali gli Stati membri riconoscono reciprocamente i mezzi di identificazione elettronica delle **persone fisiche e giuridiche** notificati e riconosciuti da parte di un altro Stato membro.

Grazie al regolamento si istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web allo scopo di creare una base normativa comune applicabile a livello comunitario.

Il regolamento eIDAS è **applicabile in tutti i settori** e, quindi, anche per quanto riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione (accesso ai servizi online, appalti pubblici).

Quali le prossime tappe? Sostanzialmente due:

- **1° luglio 2017** - Termine per la presentazione da parte di un prestatore di servizi di certificazione (che rilascia certificati qualificati a norma della direttiva 1999/93/CE) di una relazione di valutazione della conformità all'organismo di vigilanza per essere un prestatore di servizi fiduciari qualificato;
- **29 settembre 2018** - Riconoscimento obbligatorio transfrontaliero dei sistemi di identificazione elettronica notificati dagli Stati membri. Operatività del nodo eIDAS che costituisce il punto di connessione facente parte di un'architettura di interoperabilità dell'identificazione elettronica, realizzato in conformità con il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione.

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento \(UE\) 910/2014 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del Regolamento \(UE\) 910/2014 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dei provvedimenti attuativi del Regolamento \(UE\) 910/2014, emanati dalla Commissione europea, clicca qui.](#)

11. FATTURAZIONE ELETTRONICA - Disponibile un'applicazione tra privati e Pubblica Amministrazione

Dal **1° luglio 2016**, è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, la prima versione dell'**applicazione web gratuita** con la quale i contribuenti con partita Iva possono generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche.

Il servizio, realizzato dall'Agenzia delle Entrate con la collaborazione del partner tecnologico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, SOGEI, può essere utilizzato da tutte le imprese, gli artigiani e i professionisti, sia nel caso di **fatture destinate ai privati**, sia per quelle **rivolte alla Pubblica Amministrazione**.

L'applicazione web per la **generazione, conservazione e trasmissione delle fatture elettroniche** rappresenta un ulteriore tassello del percorso di semplificazione dei rapporti tra il Fisco ed il contribuente.

Tra i vantaggi, vi è la digitalizzazione dei processi amministrativi, con conseguente risparmio della carta, stampa, spedizione, archiviazione, e la gestione più rapida ed efficiente delle fatture, con una conseguente riduzione degli errori e dei relativi oneri.

La nuova applicazione è stata progettata per permettere agli utenti, attraverso pochi passaggi guidati, di **creare, visualizzare e salvare le fatture elettroniche** e di scegliere quando e come inviarle ai propri clienti. Per la trasmissione delle fatture, **dal 1° gennaio 2017** i fornitori di beni e servizi potranno scegliere anche il Sistema di Interscambio, al momento obbligatorio per i fornitori della Pubblica Amministrazione.

Infatti, a partire dall'anno prossimo il Sistema di interscambio aprirà alla fatturazione tra privati, come opzione facoltativa.

Il servizio, infine, permette di **conservare a norma le fatture elettroniche**, sia quelle emesse che quelle ricevute, purché rispettino il formato XML della fattura elettronica.

A breve verranno messi a disposizione i servizi con cui i contribuenti potranno scegliere di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1° gennaio 2017.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(DAL 27 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2016)**

1) Decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116: Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. (Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo - Decreto 9 aprile 2016: Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 25 maggio 2016: Modifiche al decreto 21 settembre 2005 concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria. (Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 17 giugno 2016: Modalità di attuazione del decreto 6 agosto 2015 recante individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 3 luglio 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 23 giugno 2016: Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Decreto-Legge 30 giugno 2016, n. 117: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

7) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 19 maggio 2016, n. 118: Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Legge 30 giugno 2016, n. 119: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 27 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2016)

1) Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 175/1 del 30 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

2) Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 175/8 del 30 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

3) Direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 177/9 del 1° luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

Non so se sei d'accordo, ma un vecchio saggio sostiene che:

**LE PERSONE PIU' PREZIOSE SONO
QUELLE CHE
TI FANNO VEDERE LA LUCE
ANCHE NEI MOMENTI PIU' BUI,
QUELLE CHE
ESTRAGGONO SORRISI
DALLE TUE MACERIE.**

BUONA GIORNATA !